DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 34-quinquies

Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112

All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione". Per l'anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Versione in vigore dal 12 agosto 2006, non più in vigore dal 1 gennaio 2007 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica
Estremi	Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
Titolo	II — Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della famiglia e misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Capo	III — Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-economico-e-sociale-per-il/art-34-quinquies-proroga-dei-trasferimenti-ai-sensi-del-decreto-legislativo-31-marzo/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it